



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Cancelleria Penale

Castrovillari, 11 settembre 2020

R.G.N.R.N. 5191/2017

R.G.G.I.P.N. 1525/2018

RG Reclami N°7/2019

Ordinanza di accoglimento reclamo del 10/09/2020

Procura della Repubblica, sede

Avv. Francesco Antonio Pinto, del Foro di Castrovillari
in proprio e quale difensore di se medesimo, parte offesa
francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

Avv. Marzia Grisolia, del Foro di Castrovillari
in proprio e quale difensore d' Ufficio
del Sig. Sammarro Francesco, indagato
marziagrisolia@legalmail.it

Si trasmette, per la notifica ordinanza di rigetto ex art. 410 bis c.p.p.
relativa al reclamo proposto da Pinto Francesco Antonio, indagato Sammarro
Francesco.




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. Biagio Salvatore Maio)



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

SEZIONE PENALE

Nr. 5181/17 R.G.N.R.
Nr. 1525/18 R.G.I.P.

N. 7/18 Reclamo l. 10/18
CFP

ORDINANZA

Art. 410 bis c.p.p.

Il Giudice, dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci,
letti gli atti del procedimento sopra specificato a carico di Sammarro Francesco, in atti generalizzato, indagato dei reati di cui agli artt. 622 e 110 326 c.p.;
letto il decreto/ordinanza di archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Castrovillari in data 21 giugno 2019, ove dichiarava inammissibile l'opposizione e disponeva l'archiviazione;
visto il reclamo ex art. 410 bis c.p.p. presentato, nell'interesse della parte offesa Pinto Francesco Antonio, difeso da se medesimo quale avvocato del foro di Castrovillari;
all'esito della Camera di Consiglio;
udite le conclusioni espresse dalle parti e riportate nel relativo verbale;

OSSERVA

Non ricorrono i presupposti per dichiarare la nullità del decreto/ordinanza di archiviazione impugnato, dovendosi rigettare il presente reclamo.

L'art. 410 bis c.p.p., introducendo l'istituto del reclamo da rivolgere al Tribunale Monocratico, elenca le ipotesi di eventuale nullità del decreto e/o dell'ordinanza di archiviazione:

- 1) nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza di avviso ex art. 408 co. 2 e co. 3 bis c.p.p. (avviso alla persona offesa dell'avvenuta presentazione di richiesta di archiviazione affinché possa, eventualmente, proporre opposizione);
- 2) nullità del decreto di archiviazione emesso ai sensi dell'art. 131 bis c.p.p. qualora non sia stato dato avviso alla p.o. o all'indagato ai sensi dell'art. 411 co. 1 bis c.p.p.;
- 3) nullità del decreto di archiviazione emesso prima della scadenza dei termini previsti dall'art. 408 co 3° e 3 bis c.p.p. (termine entro il quale la p.o., avvisata della richiesta di archiviazione, può proporre opposizione);
- 4) nullità del decreto di archiviazione, quando, essendo stata presentata opposizione, il Giudice ometta di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiari l'opposizione inammissibile, salvi i casi d'inosservanza dell'art. 410 co 1° c.p.p. (opposizione ove non siano indicati oggetto d'investigazione suppletiva e elementi di prova da acquisire);
- 5) nullità dell'ordinanza di archiviazione solo nei casi previsti dall'art. 127 co 5° c.p.p. (nullità riguardanti la regolare fissazione dell'udienza in camera di consiglio, la rituale comunicazione dell'avviso alle parti, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza, la regolare comunicazione della data dell'udienza al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore d'ufficio nominato, nullità riguardanti la partecipazione all'udienza camerale delle parti interessate, qualora compaiano).

Solo nei casi di nullità previsti dall'art. 410 bis co 1° e co 2° c.p.p., entro quindici giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento, può essere proposto reclamo al Tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile.

QR

In breve, il Tribunale Monocratico è tenuto a verificare che sia stata garantita alle parti la regolarità del contraddittorio, e in particolare che la p.o. sia stata sempre regolarmente avvisata dell'eventuale presentazione della richiesta di archiviazione, che abbia potuto regolarmente presentare opposizione e che l'opposizione sia stata valutata dal Giudice prima dell'emissione del decreto di archiviazione o di ordinanza, a seguito di svolgimento regolare dell'udienza camerale. Non è previsto alcun vaglio del merito del provvedimento, non potendo il Tribunale Monocratico valutare diversamente i contenuti dell'opposizione, per esempio, ritenendo alcune attività istruttorie suggerite in opposizione, utili e non superflue, o addirittura, ritenendo esistenti elementi idonei a sostenere in giudizio l'accusa, in disaccordo con quanto argomentato dal GIP nei provvedimenti oggetto di reclamo.

Il dato è assolutamente inequivocabile e discende, oltre che da quanto chiaramente delineato dall'art. 410 bis c.p.p., 1°, 2° e 3° comma, anche dai contenuti del provvedimento che il Tribunale Monocratico emette all'esito del procedimento incidentale in esame, rappresentato da ordinanza non impugnabile che, se accoglie il reclamo, dichiara la nullità del decreto di archiviazione o dell'ordinanza di archiviazione, rimettendo gli atti al Giudice delle indagini preliminari per il prosieguo, non avendo assolutamente alcun titolo per indicare al GIP o al P.M. temi d'indagini utili o altri elementi riguardanti il merito della questione.

Fatte queste premesse, è evidente che nel caso in esame non ricorra alcuna ipotesi di nullità del decreto/ordinanza di archiviazione in esame. La p.o. ha ricevuto ritualmente avviso dell'avvenuta presentazione della richiesta di archiviazione, ha proposto opposizione e il GIP ha valutato nel merito l'opposizione ritenendola inammissibile, atteso che non vi era stata alcuna indicazione di indagini suppletive da svolgere, avendo la p.o. in modo apodittico invitato allo svolgimento di approfondimenti investigativi non meglio precisati. In questa situazione il decreto di archiviazione pronunciato de plano in ragione dell'inammissibilità dell'opposizione risulta ampiamente legittimo.

Si condividono le argomentazioni esposte nel provvedimento dal GIP, il quale ha valutato come inammissibile l'opposizione priva di indicazione di indagini suppletive specifiche.

In conclusione, sebbene il reclamo sia stato proposto nel termine previsto di giorni quindici dalla conoscenza del provvedimento di cui si chiede dichiararsi la nullità (art. 410 bis co. 3° c.p.p.), il ricorso va rigettato, dovendosi condividere le argomentazioni del GIP in ordine all'inammissibilità dell'opposizione.

visto l'art. 410 bis c.p.p.;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo in oggetto e per l'effetto conferma il decreto di archiviazione impugnato.

Condanna Pinto Francesco Antonio al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2020

Depositata in Cancelleria

oggi **10 SET. 2020**

L'Assistente Giudiziario
Domenico Salerno



IL GIUDICE
dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci

- 2 -